

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 753

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENTRE, PINTO, IANNI, BARGI,
CARRARA, CONDORELLI, COVIELLO, DI LEMBO, DOPPIO,
GUERRITORE, INNOCENTI, MOSCHETTI, PERINA, PULLI,
ROBOL, SAPORITO, SELLITTI, TANI, BERNASSOLA, REDI,
DELL'OSSO e FONTANA Elio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1992

Istituzione dell'Ente nazionale di previdenza
ed assistenza per i biologi

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Un più moderno concetto di tutela previdenziale dei cittadini vede il nostro Paese proiettato verso soluzioni d'avanguardia che se da un lato postulano l'intervento fondamentale dello Stato a garantire i bisogni essenziali della collettività, dall'altro, in un clima di libertà, ipotizzano e consentono l'espressione della volontà dei singoli di fornirsi di quei beni atti a soddisfare bisogni diversificati.

Sotto la spinta di questi fattori di movimento l'antica struttura, ormai obsoleta ed in verità per lungo tempo statica, ha segnato il passo senza adeguarsi alle profonde trasformazioni tutt'ora in corso le quali, liberando nuovi bisogni e quindi la necessità di nuovi servizi, attendono una coerente risposta innovatrice per la realtà socio-economica del nostro Paese.

In tema di previdenza si assiste, al momento, ad una multiforme attivazione dei cosiddetti «fondi» gestiti per la gran parte da imprese di assicurazione, senza nulla concedere a quella mutualità propria invece degli enti di categoria, che in maniera apprezzabile rendono l'autogestione il migliore supporto alla soluzione delle problematiche comuni di una collettività organizzata e professionalmente delimitata.

Autogestione che, posta sotto la vigilanza dello Stato, concorre ed ha sempre concorso alla realizzazione della più proficua tutela di gruppi omogenei di cittadini, nel quadro delle altrettanto omogenee esigenze riferibili ad una specifica categoria.

Negli ultimi anni il Parlamento ha dato vita a nuovi ordinamenti professionali collocando debitamente le categorie emergenti, con la professionalità da loro espressa, nel tessuto sociale del Paese.

La legge n. 396 del 1967 ha definito l'ordinamento della professione di biologo, e gli iscritti all'Ordine nazionale hanno

ormai superato le 36.000 unità. È da tenere in molta considerazione il fatto che la loro età media non supera i trent'anni.

Ciò pone il legislatore nella condizione di riguardare con la migliore responsabile attenzione l'istanza di tanti giovani professionisti di vedere assicurato per sé e per le proprie famiglie un tranquillo futuro.

D'altro canto il perdurare del grave stato di disoccupazione che affligge per la verità tutte le categorie composte da giovani professionisti e l'estrema difficoltà di avviare nel pubblico e nel privato rapporti di lavoro tradizionali, costringe gli stessi giovani in una situazione di estremo disagio legata alla mancanza di qualsiasi copertura previdenziale a meno del ricorso al corrente mercato assicurativo.

La mutualità della categoria di contro potrebbe garantire, nel comune interesse, situazioni altrimenti drammatiche.

Il legislatore deve avere a cuore la sicurezza sociale dei cittadini, sicurezza sociale le cui componenti fondamentali sono «mutualità, assistenza, previdenza».

Per questo motivo, onorevoli senatori, viene proposta l'istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i biologi (ENPAB) in analogia a quanto già in atto a favore di altre categorie di professionisti le quali hanno trovato, nel loro organo previdenziale, le migliori risposte alle proprie peculiari esigenze di sicurezza sociale.

Quella dei biologi è l'unica professione a non avere una normativa previdenziale.

Il mancato accoglimento della proposta apparirebbe penalizzante in maniera significativa per i biologi italiani in quanto verrebbe a mancare il dovere dettato dalla Costituzione attraverso il quale lo Stato provvede direttamente, o a mezzo di enti pubblici istituzionali a ciò delegati, alla previdenza ed alla assistenza di tutti i

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cittadini, e discriminante nei confronti di altri professionisti che già dispongono *ope legis* dei propri enti di previdenza.

Per citarne alcuni: farmacisti, medici, ingegneri ed architetti, notai, avvocati, ragionieri, commercialisti, giornalisti, veterinari, consulenti del lavoro, eccetera, sen-

za contare i numerosi «fondi obbligatori» per categorie le più disparate e diverse da quelle libero-professionali protette.

Per colmare questa lacuna non procrastinabile viene presentato questo disegno di legge con la fiducia che venga sollecitamente approvato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Istituzione dell'ENPAB)*

1. È istituito l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i biologi (ENPAB).

2. L'ENPAB, di seguito denominato «l'Ente», è ente di diritto pubblico avente personalità giuridica e gestione autonoma.

3. L'Ente ha sede legale in Roma e svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica.

Art. 2.*(Finalità dell'Ente)*

1. L'Ente ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza degli iscritti e dei loro familiari nei limiti e con le modalità di cui alla presente legge.

2. L'Ente è diviso in due sezioni, una per l'assistenza e l'altra per la previdenza, e provvede all'una e all'altra ove necessario anche a mezzo di uffici periferici.

Art. 3.*(Iscrizione all'Ente)*

1. Sono iscritti d'ufficio all'Ente e tenuti al versamento dei relativi contributi tutti gli iscritti all'Ordine nazionale dei biologi.

2. L'iscrizione all'Ordine professionale, o la cancellazione da esso, producono effetto di decorrenza, ai fini della iscrizione o della cancellazione dall'Ente, dalla data di adozione della delibera di iscrizione o di cancellazione da parte dell'organo professionale. I contributi previdenziali ed assistenziali sono dovuti per l'intera annualità, quale sia la data dell'iscrizione o della cancellazione.

Art. 4.

(Elenco degli organi statutari)

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il presidente;
- b) il consiglio nazionale;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il comitato esecutivo;
- e) il collegio dei sindaci.

Art. 5.

(Del presidente)

1. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione fra i componenti di nomina elettiva.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il consiglio nazionale, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, stabilendo l'ordine del giorno, e promuove l'esecuzione delle deliberazioni.

3. Il presidente rimane in carica quattro anni e comunque fino alla elezione del suo successore e può essere rieletto.

4. In caso di assenza del presidente o di impedimento da lui dichiarato, i relativi poteri e la rappresentanza legale dell'Ente sono esercitati dal vice presidente.

5. Il presidente, sentito il consiglio di amministrazione, può delegare l'esercizio di specifiche attribuzioni del suo ufficio al vice presidente o ad un altro membro del consiglio di amministrazione.

Art. 6.

(Del consiglio nazionale)

1. Il consiglio nazionale è formato dai componenti del Consiglio dell'Ordine, del Consiglio nazionale dei biologi e da ventuno iscritti all'Ente eletti in occasione del rinnovo degli organi normali e di controllo di cui alla legge 24 maggio 1967, n. 396, nel rispetto delle modalità, procedure e permanenza in carica, ivi previste.

2. In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di un consigliere nazionale, il seggio viene ricoperto in base alla graduatoria dei non eletti.

3. Il membro subentrato ai sensi del comma 2 rimane in carica fino alla scadenza dell'organo di cui entra a far parte.

Art. 7.

(Compiti del consiglio nazionale)

1. Il consiglio nazionale:

a) elegge a scrutinio segreto tra tutti gli iscritti all'Ente:

1) otto membri del consiglio di amministrazione;

2) due membri effettivi e due supplenti del collegio dei sindaci;

b) delibera sui regolamenti per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2;

c) determina l'importo dei contributi;

d) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 giugno di ciascun anno;

e) delibera le variazioni del bilancio di previsione;

f) stabilisce le direttive di massima per il conseguimento degli scopi statutari;

g) delibera sulle modifiche dello statuto;

h) ove non diversamente disposto da norme di legge delibera sulla misura del compenso annuo al presidente, al vice presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché sulla misura del trattamento di missione spettante ai consiglieri nazionali ed ai predetti membri che risiedono fuori Roma, e sull'ammontare della medaglia di presenza;

i) delibera sulla eventuale istituzione di uffici periferici stabilendo le norme relative al loro funzionamento;

l) delibera l'attuazione di *referendum* fra gli iscritti per decidere l'eventuale liquidazione dell'Ente.

2. I regolamenti di cui alla lettera b) del comma 1 sono soggetti alla approvazione

del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. Le delibere di cui alla lettera *h*) del comma 1 sono soggette alla approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro.

Art. 8.

(Assemblea ordinaria)

1. Il consiglio nazionale si riunisce in assemblea ordinaria almeno due volte all'anno.

2. L'assemblea è convocata dal presidente dell'Ente mediante avviso raccomandato spedito al domicilio dei singoli componenti presso le rispettive sedi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione.

3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno e del luogo della riunione, l'ora della prima e della seconda convocazione, da fissare con inizio ad almeno un'ora di distanza dalla prima, nonchè l'ordine del giorno contenente gli argomenti da trattare.

Art. 9.

(Assemblea straordinaria)

1. Il consiglio nazionale si riunisce in assemblea straordinaria, su convocazione del presidente, quando questi ne ravvisi la necessità oppure quando sia richiesto motivatamente per iscritto, da almeno un terzo dei componenti oppure su richiesta del collegio sindacale per le materie di sua competenza.

2. La convocazione avviene con le modalità stabilite nell'articolo 8 e, in caso di urgenza, con almeno dieci giorni di preavviso.

Art. 10.

(Adunanza e votazioni)

1. Il consiglio nazionale è legalmente costituito con la presenza in prima convocazione della metà più uno dei suoi compo-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nenti e, in seconda convocazione, di almeno un terzo di essi.

2. Oltre ai consiglieri nazionali possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci.

3. Nelle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, funge da segretario un funzionario dell'Ente all'uopo designato.

4. Le votazioni avvengono per alzata e seduta. Esse avvengono per appello nominale, qualora ciò sia richiesto da almeno dieci consiglieri prima dell'inizio della votazione.

5. Qualsiasi votazione concernente provvedimenti disciplinari, giudizi di responsabilità o altre delibere riguardanti singoli iscritti deve essere effettuata per scrutinio segreto.

6. Sono valide le deliberazioni adottate dalla maggioranza dei votanti.

7. Il verbale delle sedute viene inviato a ciascun componente il consiglio nazionale ed è sottoposto nella seduta successiva all'approvazione dell'assemblea.

8. I verbali delle sedute e le deliberazioni del consiglio sono firmati dal presidente e dal segretario e, numerati cronologicamente, vengono raccolti in volumi.

Art. 11.

(Composizione del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è composto da undici membri che possono essere riconfermati e dura in carica quattro anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di nomina dei suoi componenti.

2. Fanno parte di diritto del consiglio il presidente dell'Ordine nazionale dei biologi o un membro del Consiglio dell'ordine, da lui delegato, un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia.

3. Gli altri otto membri del consiglio vengono eletti dal consiglio nazionale del-

l'Ente ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), e con la procedura prevista dall'articolo 12.

4. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. I seggi elettivi che rimangono, per qualsiasi causa, vacanti nel corso del mandato vengono ricoperti in base alla graduatoria dei non eletti.

6. I membri eletti ai sensi del presente articolo rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione di cui entrano a far parte.

Art. 12.

(Elezione del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci)

1. Il consiglio nazionale, almeno trenta giorni prima della scadenza del quadriennio di durata in carica del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci, si riunisce su convocazione del presidente dell'Ente per eleggere gli otto consiglieri elettivi ed i quattro sindaci elettivi.

2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui, prima della scadenza del mandato, si renda, per qualsiasi motivo, necessario procedere al rinnovo totale degli organi ivi menzionati.

3. Le votazioni si effettuano a scrutinio segreto per mezzo di schede munite del timbro a secco dell'Ente, recanti a stampa su una sola facciata le diciture: «consiglieri di amministrazione» posta su otto righe numerate; «sindaci effettivi» e «sindaci supplenti» poste ciascuna su due righe numerate. In ciascun rigo l'elettore scrive il nome ed il cognome degli iscritti all'Ente prescelti per le singole cariche.

4. Il seggio elettorale è formato dal presidente o, in caso di impedimento, dal vice presidente dell'Ente, che lo presiede, da tre consiglieri presenti alla seduta e non facenti parte del consiglio di amministrazione, quali scrutatori, e da quello più giovane, quale segretario.

5. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità di

voti è eletto il più anziano d'iscrizione all'Ordine professionale ed in caso di pari anzianità d'iscrizione il più anziano di età.

6. I risultati delle elezioni sono comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 13.

(Conferimento delle cariche)

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente uscente entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di cui all'articolo 11.

2. Nella sua prima seduta il consiglio è presieduto dal consigliere elettivo che ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, dal più anziano di età e procede alla elezione, a scrutinio segreto, del presidente, del vice presidente, del tesoriere e dei tre componenti il comitato esecutivo, scegliendoli tra gli otto consiglieri eletti dal consiglio nazionale.

3. Gli eletti vengono immediatamente insediati nelle rispettive cariche.

Art. 14.

(Compiti del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione:

a) approva il regolamento interno dell'Ente;

b) delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del consiglio nazionale;

c) propone la misura dei contributi da stabilire a norma della presente legge;

d) delibera annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili;

e) delibera, in attuazione del piano di cui alla lettera d), sull'impiego dei fondi e stabilisce la formazione e l'impiego delle riserve e degli altri accantonamenti;

f) amministra le entrate e le uscite dell'Ente e delibera in merito alla costruzione ed all'acquisto di beni immobili, alla loro alienazione, permuta o trasformazione, secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti,

tenuto conto del bilancio preventivo e delle eventuali direttive del consiglio nazionale;

g) delibera sulle iniziative dirette all'incremento delle entrate dell'Ente;

h) delibera il regolamento organico del personale e le sue modifiche. Nomina e revoca il direttore generale e ne stabilisce il trattamento giuridico ed economico;

i) delibera la eventuale costituzione di commissioni consiliari consultive per l'istruttoria di particolari problemi che interessano l'attività amministrativa dell'Ente, nominandone i componenti, integrati anche da esperti esterni all'amministrazione, e determinandone le materie di competenza nonché la durata del mandato;

l) delibera tutti gli altri provvedimenti amministrativi ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell'Ente;

m) dà le direttive per il normale e regolare svolgimento di tutti i servizi tecnici ed amministrativi dell'Ente ed in particolare modo di quelli riguardanti la riscossione dei contributi, il servizio di tesoreria e l'erogazione delle prestazioni;

n) delibera su ogni altra questione demandatagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Le deliberazioni indicate al comma 1, lettera h), sono soggette all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica.

Art. 15.

(Delle riunioni del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio è convocato almeno ogni tre mesi dal presidente, con avviso spedito per lettera raccomandata almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

2. Può essere convocato in qualunque momento, su richiesta motivata di almeno quattro dei suoi componenti o su richiesta del collegio sindacale per la materia di sua competenza.

3. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno sei membri compreso il presidente.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

5. I verbali del consiglio sono firmati dal presidente, dal direttore generale e dal funzionario dell'Ente cui, con delibera del presidente, è affidato l'incarico di svolgere le mansioni di segretario, e sono raccolti in volumi.

Art. 16.

(Delega al presidente)

1. Il consiglio di amministrazione può delegare al presidente alcune delle attribuzioni previste nell'articolo 14, comma 1, lettera *m*), ivi compresa la facoltà di autorizzare spese straordinarie urgenti, entro determinati limiti di importo.

2. La delega deve risultare dal verbale delle adunanze ed è revocabile in qualunque tempo.

3. Il presidente delibera con i poteri del consiglio al quale, alla sua prima adunanza, deve sottoporre gli atti compiuti per ottenerne la ratifica.

Art. 17.

(Del comitato esecutivo)

1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente dell'Ente, dal vice presidente, che, in caso di assenza o di impedimento del presidente, ne assume la presidenza, e da tre consiglieri eletti dal consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 13, comma 2.

2. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre membri compresi il presidente o il vice presidente.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

4. I verbali del comitato esecutivo sono

firmati dal presidente, dal direttore generale e dal funzionario dell'Ente cui, con delibera del presidente, è affidato l'incarico di svolgere le mansioni di segretario, e sono raccolti in volumi.

Art. 18.

(Attribuzioni del comitato esecutivo)

1. Spetta al comitato esecutivo:

a) curare il conseguimento degli scopi dell'Ente nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione, dallo statuto e dai regolamenti;

b) predisporre gli schemi dei regolamenti e delle loro modifiche da sottoporre al consiglio di amministrazione.

2. Il comitato esecutivo:

a) delibera sulle domande degli iscritti e degli altri aventi diritto per il conseguimento delle prestazioni, entro i limiti stabiliti dai regolamenti o dal consiglio di amministrazione. Il comitato esecutivo può rimettere al consiglio di amministrazione i provvedimenti in oggetto, qualora essi siano di particolare complessità ed importanza;

b) cura l'istruttoria e delibera la concessione di mutui ipotecari agli iscritti, con le modalità previste dal regolamento, nei limiti dello stanziamento annuale, fissato dal consiglio di amministrazione;

c) stabilisce le modalità di assegnazione in locazione degli immobili di proprietà dell'Ente, fissando l'ammontare dei canoni secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) su delega del consiglio di amministrazione delibera le spese di ordinaria amministrazione e su ogni altra materia legittimamente delegatagli.

Art. 19.

(Del collegio dei sindaci)

1. Il collegio dei sindaci è composto da quattro membri effettivi e quattro supplenti, di cui:

a) un sindaco effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) un sindaco effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) due sindaci effettivi e due supplenti eletti dal consiglio nazionale.

2. La presidenza del collegio è assunta dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dura in carica quattro anni. I componenti possono essere riconfermati. Anche dopo la scadenza del quadriennio, i sindaci continuano a restare in carica fino a che non siano stati sostituiti.

3. I sindaci intervengono alle riunioni del consiglio nazionale, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo e possono partecipare alle riunioni delle commissioni.

4. Il collegio sindacale esercita le proprie funzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con la natura pubblica dell'Ente.

5. I seggi elettivi che rimangono, per qualsiasi causa, vacanti nel corso del mandato vengono ricoperti dai candidati non eletti in base alla loro collocazione nella graduatoria dell'elezione.

6. I sindaci subentrati rimangono in carica fino a che resta in carica il collegio sindacale di cui entrano a far parte.

Art. 20.

(Decadenza dalla carica)

1. Il componente elettivo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale che, senza giustificato motivo, non intervenga alle sedute dei rispettivi consigli e collegi per tre volte consecutive, è dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento del consiglio nazionale, previa contestazione all'interessato, per eventuali giustificazioni da presentare entro il termine massimo di quindici giorni. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso il

ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

2. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Art. 21.

(Il direttore generale)

1. Il direttore generale dirige i servizi dell'Ente ed ha le funzioni ad esso attribuite dal regolamento organico e dal consiglio di amministrazione.

2. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo e fa parte di tutte le commissioni consultive e di studio di cui all'articolo 14, comma 1, lettera i).

Art. 22.

(Ricorsi amministrativi)

1. Avverso i provvedimenti dell'Ente, relativi alla concessione delle prestazioni previste dalla presente legge e dai regolamenti di attuazione, è ammesso ricorso al consiglio di amministrazione che decide in via definitiva.

2. Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 23.

(Del patrimonio dell'Ente)

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che, per acquisti, lasciti e per qualsiasi altro titolo, pervengono all'Ente;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

Art. 24.

(Delle entrate dell'Ente)

1. Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Ente sono le seguenti:

- a) i contributi obbligatori degli iscritti;
- b) i versamenti volontari degli iscritti;
- c) i redditi del patrimonio e degli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- d) i contributi e le erogazioni dovute all'Ente per legge o per convenzione;
- e) ogni altra eventuale entrata.

2. Per la classificazione delle entrate e delle spese per l'amministrazione e la contabilità dell'Ente si applicano le disposizioni di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni.

3. Per i contributi di cui alla lettera a) del comma 1, si osservano le norme sulla esazione delle imposte dirette con l'obbligo dei concessionari del non riscosso per il riscosso.

Art. 25.

(Esercizio finanziario)

1. L'Ente provvede al conseguimento dei suoi scopi istituzionali con i contributi a carico degli iscritti e con le altre entrate previste dall'articolo 24.

2. L'esercizio finanziario annuale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

3. Per ciascun esercizio il consiglio di amministrazione forma il bilancio preventivo entro il 30 novembre e quello consuntivo entro il 31 maggio.

4. Ogni cinque anni il consiglio di amministrazione forma il bilancio tecnico dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio dell'Ente. Il bilancio preventivo, consuntivo e tecnico, corredati dalle rispettive relazioni, sono comunicati, nel termine di trenta giorni dalla loro approvazione da parte del consiglio nazio-

nale, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. Il consiglio di amministrazione determina, altresì, l'entità delle riserve e degli accantonamenti.

Art. 26.

(Il bilancio)

1. Il bilancio dell'Ente è unico e comprende due sezioni contabilmente distinte, una per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ed una per l'assistenza.

2. La ripartizione delle entrate fra le sezioni dell'Ente avviene secondo la destinazione delle entrate stesse, quale risulta dagli atti e dalle norme che le stabiliscono. In mancanza, essa è deliberata dal consiglio di amministrazione.

3. Gli oneri per l'erogazione della previdenza e della assistenza sono posti a carico di ciascuna sezione di competenza.

4. Le spese generali e di amministrazione sono poste a carico di ciascuna delle sezioni, secondo il seguente criterio:

a) gli oneri direttamente imputabili a ciascuna sezione sono posti per intero a carico di essa;

b) gli oneri indivisibili o non direttamente imputabili sono posti a carico di ciascuna sezione in ragione di quota, calcolando questa in proporzione alle erogazioni effettuate dall'Ente, rispettivamente nel campo della previdenza e dell'assistenza.

5. La ripartizione proporzionale di cui al comma 4 viene stabilita annualmente e l'entità delle quote viene fissata dal consiglio di amministrazione.

6. Non è ammesso storno di fondi da una sezione all'altra se non sotto forma di anticipazione di cassa.

Art. 27.

(Impiego di fondi)

1. I fondi disponibili dell'Ente possono essere impiegati:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiari e in titoli equiparati alle cartelle fondiari;

b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di diritto pubblico o presso banche di interesse nazionale o di notoria solidità finanziaria, designati dal consiglio di amministrazione;

c) in immobili urbani o rustici, anche sotto forma di partecipazione almeno maggioritaria a società immobiliari;

d) in mutui garantiti da ipoteca di primo grado;

e) in quegli altri modi che, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, siano autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Gli investimenti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 debbono essere fatti tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, nonché delle necessità di cassa per gli impegni a breve e media scadenza.

Art. 28.

(Modifiche allo statuto)

1. Le modifiche allo statuto sono adottate con deliberazione del consiglio nazionale che è assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 29.

(Liquidazione dell'Ente)

1. La liquidazione dell'Ente è di competenza esclusiva del consiglio nazionale e può essere operata solo se sia stata decisa da almeno due terzi degli iscritti in seguito a *referendum* indetto dal consiglio stesso.

2. Il liquidatore o i liquidatori verranno designati dal consiglio nazionale con delibera approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Essi provvederan-

no alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

3. La disponibilità risultante dalla liquidazione sarà devoluta:

a) per la parte assistenza, ad altro ente avente per scopo l'assistenza della categoria, o in mancanza, per lo stesso scopo, all'Ordine nazionale dei biologi. Il provvedimento dovrà avere l'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

b) per le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, sia a carattere obbligatorio che facoltativo, agli aventi diritto e, in mancanza, per quegli scopi che il liquidatore o i liquidatori disporranno con l'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 30.

(Vigilanza sull'Ente)

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sull'Ente e può ordinare ispezioni ed indagini sul suo funzionamento.

2. Qualora gli amministratori agiscano in violazione delle disposizioni statutarie o della legge e non adeguino la loro azione agli scopi dell'Ente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può sciogliere il consiglio di amministrazione e nominare un commissario straordinario il quale, entro un anno, deve indire le elezioni per il rinnovo del consiglio stesso. Il commissario resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo consiglio.

Art. 31.

(Del commissario straordinario)

1. Fino alla tornata elettorale, svolta ai sensi della legge 24 maggio 1967, n. 396, immediatamente successiva all'entrata in vigore della presente legge, e per gli effetti dell'articolo 5, il presidente *pro tempore* dell'Ordine nazionale dei biologi assume la funzione di commissario straordinario del-

l'ENPAB e potrà avvalersi, a titolo non oneroso per l'Ente, delle strutture e delle disponibilità dell'Ordine nei limiti che verranno fissati dal consiglio direttivo dell'Ordine medesimo. La relativa delibera di impegno sarà sottoposta all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia che vi provvede con proprio decreto.